



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Egregi Signori Clienti
Loro indirizzi

Bologna, 11 aprile 2020

Circolare n. 15 /2020

Sospensione dei pagamenti del 16/4 e del 16/5 ed altri provvedimenti di interesse in materia tributaria attinente alle gestione del lavoro dipendente

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (“Decreto liquidità”) pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dello stesso giorno, entrato in vigore il 9 aprile 2020, sono state previste, tra le altre, disposizioni che sospendono, per talune categorie di contribuenti, gli obblighi di versamento di tributi e contributi il cui termine di versamento cade nel mese di aprile o nel mese di maggio 2020. Altre disposizioni estendono poi il periodo di non applicabilità delle ritenute d’acconto a talune categorie di contribuenti. Vi sono infine alcune disposizioni che prevedono, per determinati adempimenti, la remissione in termine.

Considerato che il provvedimento produce effetti immediati, forniamo un primo commento alle disposizioni citate.

1. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L’articolo 18 del provvedimento in commento sospende i versamenti scadenti nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativamente ai tributi e contributi di seguito elencati la cui determinazione è affidata al contribuente che provvede ad autoliquidarli:

- a) **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (*p. es.: collaboratori, amministratori non titolari di partita IVA; borse di studio etc.*). Sono pertanto escluse dalla sospensione le ritenute di natura diversa come, ad esempio, quelle operate sui compensi di lavoro autonomo, sui compensi provvigionali o sui dividendi;
- b) trattenute relative all’**addizionale regionale e comunale**;
- c) **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché premi per l’**assicurazione obbligatoria**. Sul punto vale la pena ricordare che l’INPS, con il messaggio n. 1373 del 25.3.2020, modificando una precedente diversa interpretazione, ha chiarito che la sospensione riguarda anche la parte di contributi trattenuta dal datore di lavoro in quanto a carico dei lavoratori dipendenti;
- d) **imposta sul valore aggiunto**.

La sospensione dei versamenti è consentita, principalmente, agli **esercenti attività di impresa, arte o professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano subito riduzioni di fatturato nelle misure che ora illustreremo.

1.1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro

Le imprese ed i professionisti che hanno realizzato, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, (generalmente il 2019 per i soggetti solari) **ricavi o compensi** di importo **non**



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

superiore a 50 milioni di euro, potranno sospendere i pagamenti dei tributi e contributi sopra elencati, relativamente alle scadenze di **aprile 2020** e **maggio 2020** a condizione che, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile del 2020 abbiano subito una riduzione del *fatturato* o dei *corrispettivi*, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente, di almeno il 33%. In altri termini, se il raffronto fra il fatturato (o i corrispettivi) di marzo 2020 e il fatturato (o i corrispettivi) di marzo 2019 evidenzia una flessione di almeno il 33%, l'imprenditore o il professionista potrà "sospendere" i versamenti, elencati in precedenza, che scadono nel mese di aprile 2020. Ugualmente, se il raffronto fra il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2020 e il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2019 evidenzia una riduzione almeno del 33%, il contribuente potrà "sospendere" anche i versamenti, dei tributi e contributi già elencati, che scadono nel mese di maggio 2020. Concludendo, il verificarsi del presupposto per il mese di marzo e/o aprile 2020, consente di sospendere i versamenti dovuti rispettivamente nei mesi di aprile e/o maggio 2020.

1.2. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro

Le imprese ed i professionisti che hanno realizzato, nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, (generalmente il 2019 per i soggetti solari) ricavi o compensi di importo superiore a 50 milioni di euro potranno sospendere i pagamenti dei tributi e contributi sopra elencati, relativamente alle scadenze di **aprile 2020** e **maggio 2020** a condizione che la flessione subita nel fatturato o nei corrispettivi, illustrata al punto precedente, sia stata almeno pari al 50% (anziché al 33% come richiesto per i contribuenti di minori dimensioni).

Esemplificando, se il raffronto fra il fatturato (o i corrispettivi) di marzo 2020 e il fatturato (o i corrispettivi) di marzo 2019 evidenzia una flessione di almeno il 50%, l'imprenditore o il professionista, con ricavi o compensi dell'anno precedente superiori a 50 milioni di euro, potrà "sospendere" i versamenti, elencati in precedenza, che scadono nel mese di aprile 2020. Ugualmente, se il raffronto fra il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2020 e il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2019 evidenzia una riduzione di almeno il 50%, il contribuente potrà "sospendere" anche i versamenti, già elencati, che scadono nel mese di maggio 2020.

1.3. Nuove attività con inizio successivo al 31.3.2019

Le imprese e gli esercenti arti e professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso la loro attività (di impresa, arte o professione), **dopo il 31 marzo 2019**, possono sospendere i versamenti sopra elencati, sempre con riferimento alle scadenze di aprile e maggio. Sembra irrilevante, in tal caso, l'aver registrato o meno una riduzione di fatturato o dei corrispettivi. Trattandosi di attività iniziate dopo il 31.3.2019, per il mese di marzo 2020, non vi sarebbe un parametro di riferimento per l'anno precedente e, per il mese di aprile 2020, il parametro di riferimento potrebbe essere, tutt'al più, se l'attività fosse iniziata il primo di aprile del 2019, il primo mese di attività; riferimento certamente poco significativo per misurare una *contrazione* di fatturato (o di corrispettivi).

1.4. Enti non commerciali

Gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore, e gli enti religiosi, purché svolgano attività istituzionale di interesse generale *non in regime di impresa* possono sospendere i versamenti elencati in precedenza (con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto), sempre con riferimento alle scadenze di aprile e maggio 2020. Anche in questo caso non rilevano gli importi dell'attività svolta.

1.5. Attività nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza – sospensione dei versamenti IVA



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

I soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, possono sospendere il versamento dell'Imposta sul valore aggiunto dovuta nei mesi di aprile e di maggio 2020, alla sola condizione di aver subito, rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione di fatturato (o di corrispettivi) di almeno il 33% in confronto, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile 2019. Per la sospensione del versamento della Imposta sul valore aggiunto è dunque sufficiente uno scostamento di almeno il 33% del fatturato (o dei corrispettivi), rispetto all'anno precedente, senza che assuma alcun rilievo il volume di ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente. Viceversa, per sospendere il pagamento delle ritenute e dei contributi, sarà necessario soddisfare i requisiti previsti per gli altri contribuenti, vale a dire scostamento di almeno il 33% se i ricavi o compensi dell'anno precedente non superavano i 50 milioni di euro o di almeno il 50% se i ricavi o compensi dell'anno precedente superavano i 50 milioni di euro.

1.6. Individuazione dei parametri di riferimento e controlli degli enti preposti

La operatività della norma in commento è subordinata, come accennato, alla verifica di alcuni parametri come i ricavi o compensi del periodo di imposta precedente o la riduzione del fatturato (o dei corrispettivi). Per quanto riguarda i *ricavi* o i *compensi* del periodo di imposta precedente, si dovranno utilizzare i dati che risultano o risulteranno dal bilancio o dalle situazioni contabili del 2019 (per i soggetti solari) e che troveranno conferma nelle dichiarazioni dei redditi per detto anno o periodo di imposta. Il parametro andrà considerato secondo i criteri che presiedono alla sua determinazione secondo gli specifici criteri dettati per quella categoria di contribuenti. Così, i compensi dei professionisti dovranno essere determinati secondo il criterio di cassa, i ricavi delle imprese in contabilità ordinaria secondo il criterio di competenza, quelli delle imprese in regime semplificato, secondo il criterio di cassa o del registrato a seconda dei casi.

Meno chiaro è il parametro da utilizzare per raffrontare i dati dei mesi di marzo e aprile 2020 con quelli del 2019. La norma fa riferimento al "*fatturato*" che non ha un riscontro normativo preciso. Tuttavia riteniamo, in assenza di chiarimenti ufficiali, che per fatturato si possa intendere l'ammontare complessivo delle fatture emesse *con riferimento* al periodo di tempo preso in considerazione. Per esempio, il fatturato del mese di marzo 2020, riteniamo si debba intendere costituito dalle fatture attive emesse con riferimento alla liquidazione IVA del mese di marzo 2020. In altre parole tutte le fatture emesse a marzo 2020, incluse quelle immediate o differite emesse entro i primi dodici/quindici giorni del mese di aprile ma con "*riferimento*" al mese di marzo 2020. In questo modo la amministrazione finanziaria potrà effettuare un riscontro immediato di questi dati (e quindi della fruibilità della sospensione) posto che è già in possesso di quasi tutte queste informazioni in quanto contenute nelle liquidazioni periodiche IVA. Potrebbe sorgere il dubbio se nel concetto di "*fatturato*", debbano rientrare solo le operazioni che formano "*volume di affari*" ai fini IVA o meno. Sul punto, l'utilizzo di un termine "*atecnico*" come "*fatturato*", anziché di un termine tecnico come "*volume di affari*" farebbe propendere per la seconda soluzione anche se, qualora i dati fossero assunti – ai fini del controllo – dalle liquidazioni periodiche IVA, bisognerebbe fare riferimento alle "*operazioni attive*" espungendo, per esempio, le operazioni fuori campo iva che non concorrono al volume di affari. Se il riferimento fosse invece quello del "*volume di affari*" bisognerebbe espungere anche le cessioni di beni ammortizzabili. Sul punto, particolarmente importanti saranno i chiarimenti che si auspica vengano tempestivamente diramati dalla Amministrazione Finanziaria.

Analogo sarà il discorso per i corrispettivi. Andranno computati, riteniamo, tutti quelli riferibili ad un



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

determinato mese, anche se la trasmissione telematica fosse effettivamente avvenuta nei primi giorni del mese successivo.

Tutto ciò rileva ai fini dei controlli. Sarà infatti la Amministrazione Finanziaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la applicazione della sospensione, dandone comunicazione agli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli importi di loro competenza.

1.7. Nuovo termine di versamento

I versamenti illustrati in precedenza, per i quali i contribuenti, avendone i requisiti, hanno fruito della sospensione, dovranno essere effettuati, *senza applicazione di sanzioni e interessi* o in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020 e fino al mese di ottobre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1.8. Correlazione con altre disposizioni che prevedono sospensioni

La disposizione in commento fa salve, per alcune categorie di contribuenti, le eventuali disposizioni che fossero contenute in precedenti provvedimenti, *se maggiormente favorevoli*. Per esempio, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, resta confermata la sospensione, fino al **30 aprile 2020**, dei versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già prevista dall'art. 8 comma 1 del D.L. 2.3.2020, n. 9. Tale sospensione è inoltre stata estesa anche ad altre categorie di soggetti, dall'art. 61 commi 1 e 2 del D.L. 17.3.2020, n. 18 *[a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato*



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117].

Questi soggetti, se fruiscono della sospensione per effetto di questa specifica disposizione, effettuano il versamento delle somme sospese entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, viene posticipato al 1° giugno 2020) oppure fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio e fino a settembre 2020.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 61 comma 5 del D.L. 17.3.2020, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, possono sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono **sia** nel mese di **aprile** **che** in quello di **maggio** 2020. In tal caso le somme il cui versamento è stato sospeso andranno versate entro il mese di giugno 2020, oppure in un massimo di cinque rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 e fino a ottobre 2020.

Considerato che le disposizioni *più favorevoli* citate **non riguardano la Imposta sul Valore Aggiunto**, i predetti soggetti, per fruire della sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio dovranno soddisfare i requisiti previsti dal DL 23/2020 in commento, vale a dire aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispettivamente nel mese di marzo 2020 e/o nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di:

- almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
- almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro.

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, **qualora un soggetto eserciti più attività** nell'ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

2. REMISSIONE IN TERMINI PER ALCUNI VERSAMENTI

L'art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16.3.2020.

Con l'art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga, dal 20 marzo 2020 al **16.4.2020**, ad esempio:



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020. Pertanto, coloro che non avessero effettuato i versamenti di cui sopra entro la scadenza del 20 marzo scorso, potranno effettuarli entro il prossimo 16 aprile senza applicazione di sanzioni, né interessi.

3. PROROGHE DI TERMINI RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020

Con l'art. 22 del DL 8.4.2020 n. 23 viene ulteriormente prorogato ***dal 31.3.2020 al 30.4.2020*** il termine per effettuare la *trasmissione telematica* all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La proroga riguarda anche il termine per la *consegna* ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.



Restando a Vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che vorrete richiederci, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL